



RUBRICA - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 5 maggio scorso, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo, attuativo della legge n. 57/2016, contenente la riforma organica della magistratura onoraria.

Tale decreto prevede, tra l'altro, l'**estensione della competenza dei Giudici di Pace a tutti i contenziosi in materia condominiale**, di cui al Libro III Titolo VII Capo II artt. da 1117 a 1139, nonché artt. da 61 a 72 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile.

Un nuovo carico di contenzioso che non potrà non avere riflessi sull'organizzazione di un settore della magistratura già decisamente oberato di lavoro. Prova ne sia che **i Giudici di Pace hanno annunciato una lunga astensione dalle udienze, di circa un mese**, a partire dal 14 c.m., proprio contro la detta riforma e non solo in relazione all'estensione di competenza di cui trattasi.

Vediamo in concreto, secondo la riforma proposta al Giudice di Pace saranno riservate:

- Vertenze e procedimenti di volontaria giurisdizione (ad es. nomina e revoca amministratore di condominio) in materia condominiale;
- procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da maggiore semplicità, sia nella fase istruttoria che decisoria;
- Vertenze in materia di diritti reali e di comunione connotate da maggiore semplicità, sia nella fase istruttoria che decisoria;
- Vertenze relative a beni mobili di valore non superiore ad Euro 30.000,00;
- le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad Euro 50.000,00;
- Altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da maggiore semplicità, sia nella fase istruttoria che decisoria;
- I procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Al momento al Giudice di Pace sono riservate le cause in materia condominiale in tema di misura e modalità d'uso dei servizi condominiali e nel limite di valore di non oltre Euro 5.000,00 (ad es. decreti ingiuntivi per spese condominiali impagate). Le restanti vertenze sono riservate alla competenza dei Tribunali.

Si rammenta, inoltre, che l'obbligatorietà del preventivo ricorso alla mediazione civile in materia condominiale, dovrà necessariamente trovare un contemperamento con la nuova competenza riservata al Giudice di Pace.

Trattasi di un paradosso anche per gli avvocati, che si ritroveranno a dover trattare nuovamente in formato cartaceo, cause oggi rimesse al Tribunale e più agevolmente esperibili attraverso il Processo Civile Telematico.

Processo telematico ad oggi non ancora esteso agli Uffici del Giudice di Pace, che si ritroveranno ingolfati dal nuovo carico di lavoro.

Il tutto, come sempre, con ricadute negative sui cittadini, in termini di tempi della giustizia e certezza dei diritti.

Non si può che auspicare che il legislatore proceda con delle variazioni in corso d'opera del decreto, così da ovviare alle tante problematiche emerse e denunciate con forza dagli addetti ai lavori.

Avv. Daniela Ghisalberti

click@ghisalberti.it

C.so Martiri della Liberazione, 12 - 23900 Lecco

Tel: 0341361823 - Fax 0341362319

[clear-line]

ARTICOLI PRECEDENTI

28 aprile - [L'Avvocato in un click. Condominio: molestie olfattive](#)

27 marzo - [L'Avvocato in un click. Condominio: il distacco dal riscaldamento centralizzato](#)

7 febbraio - [L'Avvocato in un click. Sovraindebitamento: possibile rimedio per il debitore](#)

9 gennaio - [L'Avvocato in un click. Lastrici solari. Ripartizione danni da infiltrazioni](#)

13 dicembre - [**L'Avvocato in un click. Separazione, spese straordinarie per i figli da rimborsare anche se non concordate**](#)

30 novembre - [**L'Avvocato in un click. Condominio e termoregolazione separata**](#)